

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2011

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilita' interno 2011-2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (11A08542)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), in cui e' previsto che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, ai sensi dei commi 91, 92 e 93 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 109, terzo periodo, della legge n. 220/2010, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;

Visto il comma 89 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

Visto il comma 88, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;

Visto il comma 91, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 92, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 e' ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

Visto il comma 93, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita' interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso, per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola; dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

Visto il comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e che l'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilita' interno;

Visto il comma 138 dell'art. 1, della legge n. 220/2010 che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;

Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge n. 220/2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lett. d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

Visto il comma 140, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del decreto-legge n. 225 del 2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le stesse regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 141, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi

da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il comma 142, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 113, dell'art. 1, della stessa legge n. 220/2010 che prevede, per gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007, adottino, come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008;

Visto il comma 114, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che, all'ultimo periodo, dispone che la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del comma 93, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che stabilisce, per il solo anno 2011, misure correttive degli obiettivi del patto di stabilità interno - anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola - per un importo complessivo di 480 milioni di euro;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 109, secondo periodo, della legge n. 220/2010, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93 del suddetto art. 1;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 maggio 2011;

Decreta:

Articolo unico

1. Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità

interno per il triennio 2011-2013, ai sensi del comma 109, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «<http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it>» - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138-bis, 140, 141 e 142, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, secondo le modalita' di cui al comma 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

4. Le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 109, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, inadempienti al patto di stabilita' interno.

5. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito acquisire l'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2011, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31dicembre 2011.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a modificare le regole di calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio
Allegato A

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema

1. LE NUOVE REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OBIETTIVO
2. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO
3. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013

3.1 Fase 1: Determinazione del saldo obiettivo come percentuale della spesa media
3.2 Fase 2: Determinazione del saldo obiettivo al netto dei trasferimenti
3.3 Fase 3: Determinazione del saldo obiettivo con applicazione del fattore di correzione
3.4 Fase 4: Rideterminazione del saldo obiettivo 2011 con le misure correttive (comma 93)
3.5 Fase 5: Determinazione del saldo obiettivo 2011 rideterminato (patto regionale)

4. COMUNICAZIONE DELL'OBIETTIVO
5. ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 143 DEL TUEL
6. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE
7. ELENCO PROSPETTI ALLEGATI

1. LE NUOVE REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OBIETTIVO

I commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011) disciplinano il nuovo patto di stabilita' interno per il triennio 2011-2013.

La novita' piu' significativa, contenuta nei commi da 87 a 93 del citato articolo 1 della legge di stabilita' 2011, e' rappresentata dall'introduzione di una regola di carattere generale, definita nel comma 90, che consiste nel conseguimento, da parte di ciascun ente locale, del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero, e l'introduzione di una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

La regola di carattere generale non si applica quando, per esigenze di finanza pubblica e' richiesto un contributo specifico al comparto degli enti locali. In tal caso, opera la regola di carattere specifico, di cui al comma 91. Quindi, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la disposizione del comma 90 e' assorbita da quanto previsto dal comma 91 e successivi.

La regola specifica, introdotta dal successivo comma 91, prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Non considerare, come parametro per l'individuazione dell'obiettivo, la spesa finale rende meno onerosa la manovra per gli enti che registrano una maggiore incidenza di spesa in conto capitale. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, sostenuta nel periodo citato, rilevata in termini di impegni, cosi' come desunta dai conti consuntivi, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011- 2013.

Il riferimento ad un periodo piu' ampio del singolo anno consente di ridurre sensibilmente il fenomeno, riscontrato negli scorsi anni, di obiettivi troppo ambiziosi, legati a fatti gestionali di natura straordinaria accaduti nel singolo anno assunto a riferimento.

Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, ovvero, dagli enti tendenzialmente piu' "deboli", l'obiettivo, definito come quota della spesa corrente media 2006-2008, e' corretto per annullare gli effetti peggiorativi connessi alla riduzione dei trasferimenti introdotti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore cosi' determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti applicata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 91).

Il nuovo meccanismo di calcolo (comma 92), per l'anno 2011, prevede, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi e quelli calcolati in base alla previgente normativa (articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008).

Il successivo comma 93 prevede, inoltre, misure correttive del patto di stabilita' interno, finalizzate a tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e a distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Il comma dispone che le misure correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 , emanato, in attuazione del comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ha ripartito la citata somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi

all'Expo' 2015 dal comune e dalla provincia di Milano, 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni. Nel successivo paragrafo 3.3, sono indicate le modalita' di riparto di tali somme tra gli enti locali beneficiari.

2. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, la nuova disciplina (comma 89) ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilita' interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioe', per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). Tra le operazioni finali non sono considerate ne' l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione ne' il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nell'ambito del saldo del patto di stabilita' interno, non e' consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione e/o le economie di bilancio che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

3. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2011 2012 E 2013

Secondo le nuove disposizioni del patto di stabilita' interno, ogni ente dovrà, quindi, conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2006-2008 moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio. Tale valore e' ulteriormente rettificato, sia per evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, sia per ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi (previsti dalla legge di stabilita' 2011) e quelli calcolati in base alla previgente normativa (art. 77-bis del D.L. 112/2008), al fine di non alterare eccessivamente la programmazione finanziaria pluriennale in essere.

La procedura per la determinazione del saldo obiettivo per l'anno 2011 e' costituita da cinque fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/11/P e OB/11/C relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

I dati necessari alla determinazione del saldo obiettivo di ciascun ente sono automaticamente valorizzati dalla procedura informatica.

3.1. Fase 1: Determinazione del saldo obiettivo come percentuale della spesa media

Il comma 88, lettere a) e b), prevede che, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di stabilita' interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Province	8,3%	10,7%	10,7%
Comuni con			

pop. superiore	11,4%	14,0%	14,0%	
la 5.000				
abitanti				

Nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, e', quindi, inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinera' i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si segnala che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2011 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non e' esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali). Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2011-2013 nella misura quantificata dall'articolo 14, comma 1, del citato decreto legge n. 78/2010, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', infine, da escludere la possibilita' di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

3.2. Fase 2: Determinazione del saldo obiettivo al netto dei trasferimenti

Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2, dell'articolo 14, del decreto legge n.78 del 2010. Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene cosi' il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti.

In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno.

Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti e' stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 15 dicembre 2010, mentre per il 2012 - non essendo ancora noti i criteri da adottare per la riduzione delle risorse da operare, anche in considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, recante "Disposizioni sul federalismo fiscale municipale", in base al quale muta l'assetto delle risorse a disposizione di ciascun ente attraverso la soppressione dei trasferimenti erariali - non e' ancora possibile determinare l'ammontare delle riduzioni che saranno operate per ciascun ente a valere sulla manovra di riduzione complessiva prevista.

Cio' posto, al fine di simulare gli obiettivi 2012-2013, unicamente per scopi conoscitivi e programmatori, le riduzioni che saranno attuate nel 2012 e nel 2013 sono stimate secondo un criterio di

proporzionalita', ossia applicando alla riduzione dei trasferimenti operata per l'anno 2011 la percentuale di incremento del 67% desunta dal rapporto fra la riduzione dei trasferimenti disposta per il 2012 e quella disposta per il 2011; in termini numerici la percentuale e' ottenuta rapportando 2.500 a 1.500, per i comuni e 500 a 300, per le province.

In definitiva, ai fini dell'applicazione del comma 91 si fa riferimento, allo stato attuale, alla riduzione dei trasferimenti definiti per l'anno 2011 dal citato decreto ministeriale e a quella ipotizzata con riferimento agli anni 2012 e 2013. Naturalmente, ove intervengano ulteriori modifiche al quadro normativo relativo alle entrate dei comuni e delle province, saranno diramate apposite istruzioni integrative.

3.3. Fase 3: Determinazione del saldo obiettivo con applicazione del fattore di correzione

Il nuovo metodo di calcolo puo' determinare, per alcuni enti, un peggioramento dell'obiettivo 2011 calcolato ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ossia applicando ai saldi di competenza mista registrati nel 2007 le percentuali previste dal comma 3 del medesimo articolo), tale da rendere arduo il conseguimento e richiedere, conseguentemente, una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale. Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore del saldo obiettivo finale, e' stato, pertanto, introdotto un fattore di correzione (comma 92) che opera in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla meta' della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano (incrementano) per un importo pari alla meta' della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio".

Si rappresenta di seguito, a titolo esemplificativo, come opera la suddetta correzione:

1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto conseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 150, si ha che la distanza fra i due obiettivi e' pari a $150 - 100 = 50$ e l'obiettivo finale dell'ente e', quindi, pari a $150 - (50/2) = 125$;

2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto conseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 50, si ha che: la distanza fra i due obiettivi e' pari a $50 - 100 = -50$ e l'obiettivo finale dell'ente e', quindi, pari a $50 + (50/2) = 75$.⁽¹⁾

Nella cella indicata con la lettera (s), e' riportato l'obiettivo calcolato per l'anno 2011 in sede di comunicazione dell'obiettivo 2010 alla Ragioneria Generale dello Stato⁽²⁾. La procedura visualizza automaticamente il valore del fattore di correzione (cella (t)) e, quindi, l'obiettivo finale per l'anno 2011 (cella (u)).

Al riguardo, occorre segnalare che la determinazione dell'obiettivo - essendo quest'ultimo espresso in migliaia di euro - incorpora il principio dell'arrotondamento alla migliaia piu' prossima. L'applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato procede, quindi, arrotondando i numeri inferiori alle migliaia.

Agli enti che non hanno un obiettivo "vecchio", ossia gli enti di

nuova istituzione o gli enti che partecipano per la prima volta al patto, tale fase non si applica. Pertanto, per tali enti l'obiettivo 2011 e' calcolato applicando la percentuale, indicata nella cella (e), alla media della spesa corrente degli anni 2006-2008 al netto dei trasferimenti erariali.

(¹) Negli Allegati OB/11/P e OB/11/C l'obiettivo finale, ottenuto come riduzione/incremento dell'obiettivo transitorio, e' calcolato automaticamente sulla base della seguente formula: $(u) = (p) - [(p) - (s)]/2$ dove (u) e' l'obiettivo finale, (p) e' il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti (calcolato nella Fase 2) e (s) e' il saldo obiettivo previgente.

(²) Come e' noto, i prospetti per la comunicazione degli obiettivi contengono informazioni che consentono agli enti di calcolare non solo l'obiettivo dell'anno di riferimento ma anche quelli dei due anni successivi. Pertanto, in fase di calcolo dell'obiettivo 2010, effettuato mediante l'applicativo web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, l'ente ha gia' calcolato e comunicato anche l'obiettivo 2011 (indicato nella cella contrassegnata con la lettera (i) dei prospetti All. B/10/C, All. C/10/C, All. D/10/C e All. E/10/C per i comuni e nella cella (i) dei prospetti All. B/10/P, All. C/10/P, All. D/10/P e All. E/10/P per le province).

3.4. Fase 4: Rideterminazione del saldo obiettivo 2011 con le misure correttive (comma 93)

Come premesso, il comma 93 dispone che le misure correttive ivi previste possano determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 , attuativo del citato comma 93, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ripartisce i suddetti 480 milioni di euro destinandone 130 milioni all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo' 2015 dal comune di Milano (110 milioni) e dalla provincia di Milano (20 milioni), 40 milioni alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e 310 milioni alla redistribuzione del contributo dei comuni. Il decreto stabilisce che, per l'anno 2011, solo le province per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 sia superiore al 7,0 per cento, possono ridurre il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma dell'incidenza della propria popolazione e l'incidenza della propria superficie territoriale, sulla popolazione e sulla superficie territoriale delle province in parola, moltiplicata per 20 milioni di euro(³).

In merito alla quota di 310 milioni di euro destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni, il decreto prevede un metodo di riparto interno differenziato per fascia demografica. Pertanto, gli enti per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore ad una determinata soglia, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla soglia medesima.

In particolare, le soglie previste, evidenziate nella cella (aa) del prospetto OB/11/C, sono:

- a) per i comuni con popolazione sino a 9.999 abitanti, il 5,4 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti;
- b) per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti (estremi inclusi), il 7,0 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti;
- c) per i comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, il 10,5 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti.

In particolare, per i comuni, l'applicazione calcola, nella cella indicata con la lettera (v) del prospetto OB/11/C, l'incidenza percentuale del saldo obiettivo sulle spese correnti medie 2006-2008. Qualora questa percentuale risulti superiore a quella indicata nella cella (aa), l'ente assume come obiettivo il risultato del prodotto delle spese medie correnti con la percentuale di cui alla cella (aa). Se il valore e' inferiore, l'obiettivo resta invariato.

Per le province, l'applicazione informatica calcola, nella cella indicata con la lettera (v) del prospetto OB/11/P, l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti (indicati nella cella (m)) sulle spese correnti medie 2006-2008. Qualora questa percentuale risulti superiore al 7,0 per cento, l'obiettivo dell'ente e' ridotto di un importo ottenuto come somma di due valori. Il primo valore, riportato nella cella (ab), e' ottenuto moltiplicando la popolazione residente al 31 dicembre 2009 per una costante pari a 1,963. Il secondo valore, riportato nella cella (ae), e' ottenuto moltiplicando la superficie territoriale della provincia, espressa in chilometri quadrati, per una costante pari a 248. Entrambi i valori ottenuti sono divisi per 1.000 per ricondurre le cifre in dati espressi in migliaia di euro. Quindi il nuovo obiettivo e' quello calcolato nella cella (af). La popolazione di riferimento e' quella rilevata dall'ISTAT al 31/12/2009 e la superficie territoriale e' quella relativa al 01/01/2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT. I valori delle due variabili sono riportati nell'allegato "Province Dati ISTAT" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora la percentuale di cui alla richiamata cella (v) risulti inferiore al 7,0 per cento l'obiettivo resta invariato e pari a quello indicato nella cella (u).

(³) Cio' equivale ad applicare alla propria popolazione e superficie territoriale un coefficiente moltiplicativo costante che e' pari a, rispettivamente, 1,963 e 248 (il risultato e' diviso per mille per esprimere i dati in migliaia di euro).

3.5 Fase 5: Determinazione del saldo obiettivo 2011 rideterminato (patto regionale)

L'obiettivo indicato nelle celle (ab) del prospetto OB/11/C, per i comuni, e (af) del prospetto OB/11/P, per le province, e' definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto Regionale che puo' introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi dei commi da 138 a 143. Nel dettaglio, la normativa contempla due tipologie di Patto Regionale: il patto regionale "verticale" e il patto regionale "orizzontale".

La prima tipologia (c.d. Patto regionale "verticale") - disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 - prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali

in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138 bis, come introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, le regioni definiscono i criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett. e) del decreto legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme statali alle stesse spettanti purche' non esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico delle regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilita' interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo e' data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme (comma 143).

Infine, le regioni e le province autonome, in sede di certificazione (comma 145), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del Patto, e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del Patto.

La seconda tipologia (c.d. "Patto regionale orizzontale") - disciplinata dai commi 141 e 142 - prevede, invece, che, a partire dal 2011, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio fissato al 31 ottobre, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

Il saldo obiettivo 2011 da considerare sara', dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale.

L'applicazione calcolera' automaticamente il valore obiettivo per il 2011, rideterminato in virtu' del citato Patto regionale, sulla base

dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti alle variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (per le province, celle (ag) e (ah) dell'Allegato OB/11/P e, per i comuni, celle (ac) e (ad) dell'Allegato OB/11/C). Il saldo obiettivo 2011, cosi' rideterminato, verra' indicato nella cella (af) dell'allegato OB/11/C, per i comuni e nella cella (al) dell'allegato OB/11/P, per le province.

4. COMUNICAZIONE DELL'OBIECTTIVO

Le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2011-2013 con le modalita' ed i prospetti definiti nel presente decreto. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno (terzo periodo del comma 109).

L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo <http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it>, oppure all'indirizzo <http://pattostabilita.tesoro.it/Patto>.

Si comunica che dal 1 gennaio 2012 il sistema web sara' chiuso e, quindi, non sara' piu' possibile acquisire gli obiettivi 2011 o apportare variazioni ai dati gia' acquisiti.

Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138-bis, 140, 141 e 142 rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a modificare le regole di calcolo dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Si ribadisce, infine, che terminato l'anno di riferimento, non e' piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2011, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate - esclusivamente tramite il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, (oppure all'indirizzo <http://pattostabilita.tesoro.it/Patto>) - entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

5. ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 143 DEL TUEL

Il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 dispone che gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) - cioe', a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare - sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

Si segnala che la mancata comunicazione, al richiamato sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato articolo 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto (comma 109).

6. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE

Il comma 113 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2008, sara' soggetto alle regole del patto di stabilita' interno nell'anno 2011.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2008 assumera' a base di riferimento le spese correnti registrate nel 2009.

Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.

7 ELENCO PROSPETTI ALLEGATI

Nei prospetti allegati sono definite le modalita' di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

-Allegati Allegati OB/11/P (per le province) e OB/11/C (per i comuni), in cui sono riportati le informazioni inerenti la spesa media corrente 2006-2008 e che evidenziano la procedura di calcolo degli obiettivi programmatici;

-Allegato Allegato Province - dati ISTAT in cui sono indicati i valori della popolazione di riferimento, rilevata dall'ISTAT al 31/12/2009, e della superficie territoriale, relativa al 01/01/2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.

Parte di provvedimento in formato grafico